

La F. I. K B M S –Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (di seguito : F.I.KBMS) con sede in Monza, via Alessandro Manzoni, 18 –Codice Fiscale/Partita Iva 07974780152 , nella persona del Presidente pro tempore, Ennio Falsoni, domiciliato per la carica presso la sede legale della federazione suddetta

E

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale –Ente di Promozione sportiva (di seguito: CSEN) con sede in Roma, Via L. Bodio,57 –Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

premessi

A)

Che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

Che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi e delle regole di competenza del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;

C)

Che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la realizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la F.I.KBMS è associazione senza fini di lucro con responsabilità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo.

E)

Che la F.I.KBMS :

- a) È riconosciuta ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI con deliberazioni n° 826 del 07/09/2000;
- b) È l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionale suddetti per le attività di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe;
- c) Persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

- d) Ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi quadri tecnici , inclusi gli Ufficiali di Gara.

F)

Che il CSEN :

- a) È riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n°1224 del 15/02/2002;
- b) È ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli interni [D.M. 559/C 3206-12000-A (101) del 29-02-1992] ;
- c) È Ente Nazionale di Promozione Sociale –[iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Legge 07-12-2000 n° 383] ed è iscritto all'Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.

G)

Che il CSEN , in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" , approvata dal consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la F.I.KBSM e il CSEN (di seguito: le parti) condividono:

- a) Il principio che lo sport riveste il carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della costituzione.;
- b) La finalità di formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

convengono e stipulano

Art.1- Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della Kickboxing, del Muay Thai, del Savate e della Shoot Boxe nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) Per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti, sportivi;
- b) Per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) Per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) Per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Kickboxing, del Muay Thai, del Savate e della Shoot Boxe, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Il CSEN dichiara che alla data odierna non ha relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla F.I.KBSM per quanto riguarda le discipline sportive della Kickboxing, del Muay

Thai, del Savate e della Shoot Boxe e si impegna a non instaurarne per tutta la durata della convenzione.

1.4

Non è consentito alle Società Sportive ed ai tesserati della F.I.KBSM aver alcun rapporto sportivo con gli ESP che non hanno sottoscritto la presente convenzione.

1.5

Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche o incarichi presso il CSEN.

Tutti gli altri Tesserati alla F.I.KBSM, per ricoprire cariche ed incarichi presso il CSEN devono richiedere l'autorizzazione alla Federazione tramite la Consulta Regionale di Settore competente che deve esprimere il proprio motivato parere.

1.6

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi affiliati e tesserati.

Art. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le classi di età e, riferiti all'attività istituzionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.KBSM; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN" e "Rappresentativa Nazionale CSEN"

2.2

In tutte le manifestazioni la F.I.KBSM e il CSEN si impegnano ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalle rispettive Federazioni Internazionali. Eventuali deroghe devono essere concordate tra la F.I.KBSM e il CSEN.

Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle rispettive Federazioni Internazionali.

Poiché FIKBMS ha nella WAKO, Federazione Internazionale riconosciuta da SPORTACCORD, la Federazione Internazionale di riferimento, i suoi Regolamenti dovranno nell'ambito di competizioni che vedranno impegnati iscritti dell'una e dell'altra organizzazione.

Resta inteso che nell'ambito di gare aperte a soli iscritti CSEN si potranno fare variazioni a questo regolamento.

2.3

Per quanto riguarda i regolamenti tecnici dell'attività giovanile (preagonisti ed esordienti) gli stessi devono essere approvati da apposita commissione di Rappresentanti della F.I.KBSM e di Rappresentanti CSEN.

2.4

Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla F.I.KBSM, **che non costituiscono Fasi di Qualificazione**, è consentita la partecipazione di Società Sportive affiliate al CSEN, anche se non affiliate F.I.KBSM.

2.5

E' consentita la partecipazione degli atleti tesserati F.I.KBSM alle manifestazioni organizzate dal CSEN a condizione che i regolamenti tecnico-arbitrali siano conformi a quanto indicato ai punti 2.2 e 2.3 e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari concordati a livello territoriale.

Art. 3 – Attività di formazione e di aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

Ogni organizzazione ha il diritto di portare avanti i corsi di formazione dei propri tecnici e arbitri secondo le proprie consuetudini, tuttavia la FIKBMS riconoscerà gradi e qualifiche di tesserati CSEN solo nel caso questi abbiano sostenuto un Corso di aggiornamento presso i vari Comitati regionali di FIKBMS.

3.2

Le parti, nell'organizzazione di Corsi per Operatori Sportivi, si impegnano affinché i propri percorsi formativi siano improntati al massimo rigore in modo da garantire il più alto livello di qualità.

3.3

I Tesserati con la Federazione non possono accettare dal CSEN gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.

3.4

Gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara tesserati con la federazione possono esercitare le funzioni di Docente ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati dal CSEN, previa autorizzazione della Federazione.

3.5

Le parti si impegnano, altresì, a fornire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni che saranno a carico del soggetto organizzatore.
Per i Campionati Nazionali del CSEN sono competenti le rispettive Commissioni Nazionali, per tutte le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati regionali.

3.6

Le parti possono prevedere riconoscimenti di grado, nel rispetto dei requisiti di anzianità previsti nel Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica.

Art. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta e di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2.

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 5 – Affiliazioni e Tesseramenti

5.1

Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi regolamenti.

5.2

Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento per poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

5.3

Le parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale di minimo 400 metri tra le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi diversi tra le Società Sportive interessate.

5.4

Le Parti si impegnano a non accettare domande di affiliazione presentate da Società Sportive che non dispongano di attrezzature e impianti idonei all'attività sportiva e che non abbiano una struttura organizzativa e norme statuarie ispirate a principi di reale democrazia.

Art. 6 – Commissione Paritetiche – Controversie

6.1

Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e regionale, Commissioni Paritetiche con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro.

6.2

Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente Convenzione, sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 7 – Durata

7.1

La durata delle Convenzione decorre dalla data della firma fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

7.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Il presidente CSEN
Francesco Profeta



Il Presidente F.I.K.B.M.S.
Ennio Falsoni

